

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-859 del 16/02/2026
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3057 del 14-06-2023, intestata alla ditta SAG TUBI SpA, impianto sito in comune di Novellara (RE), via Alessandrini n. 35/57 - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2026-889 del 16/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 39125 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3057 del 14-06-2023, intestata alla ditta SAG TUBI SpA, impianto sito in comune di Novellara (RE), via Alessandrini n. 35/57 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle

Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 03-02-2014: “Approvazione sistema di reporting settore trattamento superficiale dei metalli”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 01-08-2016: “Indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo delle installazioni soggette ad AIA per il settore trattamento superficiale dei metalli”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 - 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99”;
 - 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
 - BREF Comunitario “Surface Treatments of metals and plastics (edizione di agosto 2006)”;
 - Linee guida per le migliori tecniche disponibili (MTD) nei trattamenti di superficie dei metalli pubblicate con il DM 01/10/2008;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3057 del 14-06-2023 è stato rilasciato alla ditta SAG TUBI SpA il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 2.6 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Novellara (RE), via Alessandrini n. 35/57, modificato con Determina dirigenziale n. 1436 del 12-03-2024 e n. 471 del 28-01-2025;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 18-12-2025 (prot. n. 226380 del 18-12-2025) e integrata il 05-02-2026 (prot. n. 22555 del 05-02-2026), con cui la ditta, visto il ritardo nello svolgimento delle attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche delle aree scoperte lato ferrovia (est) e lato nord, con relativo impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, chiede una proroga fino al 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori, in modo da consentire il getto delle parti in cemento armato in presenza di temperature più elevate. Contestualmente la ditta ha aggiornato gli elaborati grafici in seguito alle variazioni apportate in corso d'opera. Si tratta di modifiche non sostanziali derivanti da condizioni dei luoghi rilevate in fase di scavo e di miglorie che non alterano i principi funzionali del funzionamento dell'opera. Le modifiche rispetto al progetto originale consistono in:

- inserimento tra pozzetto scolmatore e disoleatore/degrassatore di una valvola con funzione di regolazione di afflusso a quest'ultimo manufatto, in sostituzione della prevista paratoia, per l'impossibilità di installazione;
- inserimento diretto del collettore delle acque lato nord nella vasca di prima pioggia e non attraverso la vasca di laminazione;
- al fine di dividere le acque di prima pioggia depurate da quelle di seconda pioggia verrà realizzata una linea per lo svuotamento del disoleatore in fognatura mista nel punto S1, tramite pozzetto di collegamento P posto a valle del manufatto esistente ed adibito a ispezione e campionamento;
- inserimento di una pompa che provveda allo svuotamento del sedimentatore, questa sarà collegata al pluviometro per l'attivazione dopo 48/72 ore, per lo svuotamento della stessa in fognatura depurata nel punto S1 tramite pozzetto di campionamento e ispezione P ove confluiscono anche le acque provenienti dal disoleatore;
- lo scarico delle acque di seconda pioggia e di laminazione è in acque superficiali nel punto S9;

acquisita:

- la richiesta di inoltro nuova istanza dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia Romagna di cui al prot. n. 0125911 del 12-02-2026 (ref. prot. ARAPE n. 27244 del 12-02-2026) che si riporta:

“A seguito della verifica della documentazione a corredo della richiesta di verifica la scrivente struttura d'area regionale Trasporto pubblico e mobilità sostenibile, ha riscontrato che le modifiche in variante e in particolar modo la parte impiantistica sono da considerarsi sostanziali e/o peggiorative rispetto a quanto già autorizzato con Determina Dirigenziale n. 17011 del 10/09/2025. La documentazione prodotta contiene infatti le seguenti carenze, anomalie e difformità:

- non si evince dove viene generato il collettore (esce letteralmente dal foglio verso sud) e pertanto non si capisce se si allaccia ad altre fognature e che portata possa avere, dove scarica, dimensioni dei nuovi pozzetti, ecc, ecc;
- il parallelismo in precedenza era previsto ad una distanza di 8.64 m dalla più vicina rotaia, mentre nell'attuale tavola in variante si nota la presenza di un collettore (Collettore Est) troppo ravvicinato al tracciato ferroviario di cui non viene riportato la distanza dalla più vicina rotaia e che risulterebbe in difformità all'art. 4.2.1, Allegato A del Decreto 04/04/2014, in cui prevede che le condotte devono essere posate parallelamente al binario, ad una distanza tale da non costituire pregiudizio alla sede ed alle opere ferroviarie; tale distanza, non dovrà essere inferiore a 10.00 m dalla più vicina rotaia e dovrà essere misurata ortogonalmente all'asse del binario. Qualora, per cause di forza maggiore o meglio di impossibilità accertata, a poter realizzare la condotta ad una distanza non inferiore a 10.00 m, tale, può essere ridotta massimo fino ad una distanza di 6.00 m dalla più vicina rotaia e a 2.00 m dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea, qualora la condotta sia contenuta in un tubo di protezione che dovrà terminare in pozzetti praticabili realizzati conformemente al punto 4.4.8 dell'Allegato A del sopracitato Decreto. La regola specifica, che le fognature in parallelismo debbano essere trattate alla stregua di un parallelismo di acqua in pressione;
- assenza in pianta e sezione di tutte le distanze degli impianti (condotte, tubazioni, disoleatore, scolmatore, ecc.) dalla più vicina rotaia;
- assenza di specifica relazione tecnica descrittiva di tutta l'opera oggetto di variante.

Per le modifiche in variante occorre pertanto procedere a formulare istanza di deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 e richiesta di parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80, nell'osservanza di quanto segue:

- che il progetto oggetto di istanza ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 sia redatto nel rispetto della normativa vigente al momento dell'inoltro dell'istanza; deroga che potrà essere rilasciata solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che detta istanza sia corredata di tutta la documentazione e sia redatta nel rispetto delle modalità previste per il rilascio della stessa, attualmente indicate alla seguente pagina WEB della Regione Emilia-Romagna:

- <https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ferrovie/il-settore-tecnico-ferroviario-regionale/autorizzazione-interventi-in-fascia-di-rispetto-deroghe>;

- che, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, sulla base dello stesso progetto esecutivo, l'Ente Gestore FER S.r.l. si sia preventivamente espresso in maniera favorevole alla concessione della deroga alle distanze;

- che il progetto oggetto di istanza ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 sia redatto nel rispetto della normativa vigente al momento dell'inoltro dell'istanza nel rispetto delle condizioni attualmente indicate alla seguente pagina WEB della Regione Emilia-Romagna: <https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ferrovie/il-settore-tecnico-ferroviario-regionale/attraversamenti-e-parallelismi>.

valutato che non è possibile accogliere le variazioni comunicate rispetto al progetto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 3057 del 14-06-2023;

ritenuto tuttavia necessario modificare la prescrizione 2) del paragrafo D1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la prescrizione 2) del paragrafo D1 - PIANO DI ADEGUAMENTO è così sostituita:

2) L' intervento di trattamento delle acque meteoriche delle aree scoperte lato ferrovia (est) e lato nord dovrà essere realizzato entro il 31 marzo 2026 conformemente alla det. n. 3057 del 14-06-2023, eventualmente prorogabile con lettera su richiesta motivata.

b) di non accogliere le modifiche proposte al progetto già approvato con det. n. 3057 del 14-06-2023 per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3057 del 14-06-2023 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.